

Delibera n. **203/2013** del Consiglio di Amministrazione del **25/10/2013**

pag. 1/4

OGGETTO: Individuazione degli organi di indirizzo politico dell'Ateneo ai fini dell'applicazione dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 33/2013. Revoca della delibera n. 173 del 26 settembre 2013 e nuova riedizione dell'atto.

N. o.d.g.: 03/05 Rep. n. 203/2013 Prot. n. 29100 UOR: Direttore Generale

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Tonino PENCARELLI	X			
Massimo BERLONI				X	Vilberto STOCCHI	X			
Vittorio LIVI	X				Mary Cruz BRAGA	X			
Tiziana PRIMORI	X				Roberto MERLO	X			
Massimo BALDACCI	X				Chiara SISTI	X			
Bonita CLERI	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Collegio dei Revisori			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

L'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, intitolato "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5 aprile 2013 e in vigore dal 20 aprile successivo, introduce obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli "organi di indirizzo politico, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, [...]", che riguardano un ampio e complesso spettro di informazioni. In particolare:

- l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- il curriculum;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal decreto in oggetto.

Stante la particolarità della *governance* universitaria nel panorama dei soggetti pubblici, in data 18 giugno 2013, durante l'*iter* di consultazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il CODAU (Convegno permanente dei Direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane) aveva posto diversi quesiti in ordine all'applicabilità dell'art. 14 alle Università e alla corretta individuazione degli organi di indirizzo politico nelle stesse, rilevando, in maniera motivata, che l'applicazione integrale delle lettere da a) ad f) del comma 1 di tale art. 14 agli Atenei non appari-

Delibera n. **203/2013** del Consiglio di Amministrazione del **25/10/2013**

pag. 2/4

va coerente con lo spirito della disposizione e che soprattutto la lettera f) non fosse applicabile in assoluto.

La CiVIT, in merito alla individuazione dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo di cui all'art. 14, comma 1, del d.lgs n. 33/2013, con delibera n. 65/2013 del 31 luglio 2013, aveva espresso l'avviso che, ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 1, "le amministrazioni, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l'organizzazione e l'attività".

In attesa di auspicati pronunciamenti da parte degli organismi a cui sono state rivolte le richieste di parere, la Giunta esecutiva del CODAU, nella seduta del 12 settembre 2013., aveva proposto di individuare nel Rettore e nei componenti il Consiglio di amministrazione i soggetti eventualmente destinatari delle disposizioni dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, quali organi di esercizio di poteri di indirizzo politico nell'Ateneo.

L'Ateneo di Urbino, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 173/2013 del 26 settembre 2013, pur condividendo i dubbi del CODAU in ordine all'applicabilità dell'art. 14 alle Università, si era adeguata a tale proposta individuando nel Rettore e nei componenti il Consiglio di amministrazione i soggetti eventualmente destinatari delle disposizioni ivi contenute, in quanto organi titolari dell'esercizio di poteri di indirizzo politico nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

L'Ateneo aveva contestualmente deliberato di richiedere un parere all'Avvocatura dello Stato in ordine all'applicabilità dell'art. 14 agli Atenei.

Tuttavia, con delibera del 16 ottobre 2013, è intervenuta la CRUI, la quale, pur esprimendo l'avviso che "l'articolo 14 del d.lgs. n. 33/2013 non trovi applicazione negli Atenei, il cui governo non è espressione di rappresentanza politica e nei quali non sono presenti titolari di incarichi politici", pur decidendo di "attendere ad esprimersi in via definitiva gli auspicati provvedimenti interpretativi (...) utili a circoscrivere, in via definitiva, l'ambito concreto di applicazione della norma stessa", ha indicato che, in prima istanza, gli Atenei debbano, in ogni caso, tenuto conto dei rispettivi statuti, individuare nella figura del Rettore, quale Legale rappresentante, il soggetto eventualmente destinatario delle disposizioni del suddetto art. 14 del d.lgs. n. 33/2013".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2/4/2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – del 16/4/2012, n. 89;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*", ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettere a), b), e) ed h);

Delibera n. **203/2013** del Consiglio di Amministrazione del **25/10/2013**

pag. 3/4

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, in particolare il comma 35 dell’art. 1 della sopra citata legge che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 5 aprile 2013, con il quale, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35, della legge n. 190/2012, sono state emanate le norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la delibera della CiVIT n. 65/2013 del 31 luglio 2013: in tema di “*Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico*”, nella quale la CiVIT ha espresso l’avviso che, ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, “le amministrazioni, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l’organizzazione e l’attività”;

VISTA le note prot. 27/13 del 12 giugno 2013 e prot. 31/13 del 31 luglio 2013, nelle quali il CODAU (Convegno permanente dei Direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane) ha argomentato le ragioni giuridiche e i presupposti logici in base ai quali gli obblighi informativi dell’art. 14 non dovrebbero essere applicabili agli Atenei per diverse evidenti ragioni;

CONSIDERATO che, nelle more dell’auspicato pronunciamento da parte degli organismi a cui il CODAU ha richiesto il parere, occorre tuttavia garantire il corretto comportamento degli Atenei e quindi l’esenzione da eventuali sanzioni previste qualora non si proceda alla applicazione dell’art. 14;

VISTA la delibera della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) del 16 ottobre 2013, nella quale si esprime l’avviso di attendere ad esprimersi in via definitiva gli auspicati provvedimenti interpretativi utili a circoscrivere, in via definitiva, l’ambito concreto di applicazione della norma stessa e, in prima istanza, ritiene che gli Atenei debbano, in ogni caso, tenuto conto dei rispettivi statuti, individuare nella figura del Legale rappresentante (di norma il Rettore), il soggetto eventualmente destinatario delle disposizioni del suddetto art. 14 del d.lgs. n. 33/2013;

RITENUTO di adeguarsi all’avviso espresso dalla CRUI nella delibera del 16 ottobre 2013;

RICHIAMATA la propria delibera n. 173/2013 del 26 settembre 2013, nella quale, in considerazione del parere del CODAU del 12 settembre 2013, ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, erano individuati quali soggetti destinatari delle disposizioni ivi contenute il Rettore *pro tempore* ed i componenti *pro tempore* del Consiglio di amministrazione, in quanto organi titolari dell’esercizio di poteri di indirizzo politico nell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;

SENTITO il Direttore generale;

Delibera n. **203/2013** del Consiglio di Amministrazione del **25/10/2013**

pag. 4/4

delibera

1. di revocare la propria delibera n. 173/2013 del 26 settembre 2013, nella quale, ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, erano individuati quali soggetti destinatari delle disposizioni ivi contenute il Rettore *pro tempore* ed i componenti *pro tempore* del Consiglio di amministrazione, in quanto organi titolari dell'esercizio di poteri di indirizzo politico nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
 2. di individuare quale soggetto eventualmente destinatario delle disposizioni contenute nell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 il Rettore *pro tempore*, legale rappresentante dell'Ateneo e titolare dell'esercizio di funzioni di indirizzo, previste nella legge n. 240/2010, nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
 3. di avviare comunque la richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato sull'applicabilità, totale o parziale, dell'art. 14 agli Atenei e sull'eventuale modalità di applicazione, specificatamente sulla esatta individuazione degli organi accademici i cui componenti siano assoggettabili all'applicazione della suddetta norma.
-